



DIREZIONE GENERALE

CIRCOLARE N. 33

**Ai Responsabili Provinciali e zionali
Agli Operatori delle Sedi**

e p.c.

**Al Presidente Nazionale ANMIL
Ai Presidenti Territoriali ANMIL
LORO SEDI**

Oggetto: Nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale. Circolare INAIL n. 27 dell'11.10.2019 - Eventi dal 1° gennaio 2019

Come anticipato nella Circolare n. 26 del 19 giugno scorso, il D.M. n. 45/2019 pubblicato il 6 giugno ha adeguato gli importi relativi all'indennizzo del danno biologico liquidato in capitale. Con la circolare n. 27 dell'11 ottobre l'INAIL dà attuazione a tale normativa.

Le casistiche oggetto di tale novità sono quelle riguardanti le percentuali di danno biologico comprese tra il 6% ed il 15%, per le quali è previsto un pagamento in capitale *una tantum*. L'incremento di tali importi è applicabile agli infortuni avvenuti e alle malattie professionali denunciate nel triennio che intercorre **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021**. L'altra importante novità introdotta è rappresentata dall'eliminazione delle due tabelle previgenti (femmine e maschi del 12 luglio 2000), sostituite da un'**unica tabella** applicabile indistintamente a uomini e donne.

I criteri a cui aderisce la nuova tabella restano comunque quelli previsti nella circolare n. 57 del 2000 (Decreto legislativo 38/2000 – danno biologico) per cui si continua a prevedere un indennizzo "areddituale" (che prescinde dalla retribuzione dell'assicurato), con un sistema di doppia valutazione: da una parte è evidenziato il danno dal 6 al 15%, mentre dall'altra l'età dell'assicurato al momento del verificarsi dell'evento (classi di età quinquennali).

I nuovi importi, determinati dalla ponderazione delle due tabelle e dalle nuove tabelle di mortalità, prevedono un valore punto base pari a 1.430,68 euro in caso di un danno del 6%, che viene incrementato fino a 2.654,23 euro in caso di danno del 15%. Tali importi sono da considerare comprensivi dei due aumenti straordinari dell'8,68% (dell'1.1.2008), e del 7,57% (dell'1.1.2014).

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha introdotto in maniera definitiva il meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per gli anni a venire, tali rivalutazioni avverranno direttamente sugli importi previsti dalla nuova tabella.

DIREZIONE GENERALE

Aspetto rilevante della circolare INAIL in commento è la trattazione di alcune casistiche facilmente riscontrabili nell'attività quotidiana: in particolare, vengono fornite indicazioni in caso di unificazione dei postumi a seguito di ultimo evento avvenuto nel 2019. La circolare precisa che possono verificarsi due situazioni distinte:

- se con l'unificazione si raggiunge l'indennizzabilità, ovvero si procede nell'anno in corso al "primo pagamento" in capitale del danno biologico, in questo caso si deve tenere conto esclusivamente degli importi indicati nella nuova tabella;
- se con l'unificazione si raggiunge un grado di danno biologico maggiore del precedente, e comunque entro il 15%, si deve applicare la nuova tabella, facendo riferimento al nuovo grado di danno riconosciuto ed all'età maturata al momento del nuovo evento; è bene ricordare che tale indennizzo andrà ridotto dell'importo già liquidato.

Per tutte le casistiche resta inteso che, laddove gli eventi si fossero verificati entro il 31 dicembre 2018, si continuerà ad applicare la precedente tabella.

L'altra situazione esaminata nella circolare è quella relativa alle variazioni legate a revisione. In caso di indennizzo in capitale a seguito di revisione, comunque presentata a far data dal 1° gennaio 2019, possono determinarsi tre situazioni:

- se viene riconosciuto per la prima volta un danno indennizzabile (dal 6 al 15%) si applicherà quanto previsto nella nuova tabella;
- se viene riconosciuto un danno che sia comunque incrementato entro il limite del 15%, si procederà con l'applicazione della nuova tabella facendo riferimento all'età corrispondente al momento della richiesta della revisione, cui sarà dedotto quanto precedentemente erogato;
- se dalla revisione deriva l'eliminazione della rendita in quanto il grado di danno biologico riconosciuto è ridotto al di sotto della soglia del 16%, si applicherà la nuova tabella facendo comunque riferimento all'età dell'assicurato al momento della revisione. In questo caso non si darà seguito ad alcun recupero economico.

La circolare INAIL precisa che, laddove si proceda nel corso del 2019 ad accertamenti definitivi di casi denunciati entro il 31 dicembre 2018, con o senza l'erogazione di eventuali acconti dell'indennizzo del danno biologico in capitale, si continueranno ad utilizzare le previgenti tabelle.

In ultimo si dà notizia che sono ancora in via di definizione le procedure di adeguamento alla nuova normativa. Per il pagamento del saldo a differenza, l'INAIL provvederà ad inviare ai titolari delle prestazioni appositi provvedimenti di liquidazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Circolare INAIL n. 27 dell'11 ottobre 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Giovannelli)

